

CIRCOLARE N. 55/2025 DEL 23 LUGLIO 2025*OGGETTO*

RIDUZIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO IVA E II.DD. PER REDDITI DI IMPRESA O DI LAVORO AUTONOMO PER I SOGGETTI CHE DOCUMENTANO LE OPERAZIONI MEDIANTE FATTURA O CORRISPETTIVI TELEMATICI E CHE GARANTISCONO LA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI RICEVUTI ED EFFETTUATI SUPERIORI A 500 EURO

RIFERIMENTI NORMATIVI

art. 3 D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127;
DM 4 agosto 2016;
AE Risposta 11 maggio 2021 n. 331

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE
DIRITTO TRIBUTARIO
ACCERTAMENTO
ACC TERMINI

CODICE CLASSIFICAZIONE
20
000
007

*COLLEGAMENTI**REFERENTE STUDIO***dott.ssa Adriana ADRIANI***BRIEFING*

I soggetti passivi IVA che nell'anno hanno documentato le operazioni mediante e-fattura o corrispettivi telematici e che hanno altresì garantito la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro possono beneficiare della **riduzione di due anni dei termini di accertamento** per l'IVA e per i redditi di impresa o di lavoro autonomo.

A tal fine, devono comunicare la sussistenza dei requisiti nel modello REDDITI. Nello specifico, occorrerà barrare la casella presente nel rigo RS136 (persone fisiche e società di persone) o nel rigo RS269 (società di capitali) del modello dichiarativo.

Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina.

QUADRO NORMATIVO

L'art. 3 del D.Lgs. 127/2015 riconosce la riduzione di due anni dei termini di accertamento ex art. 57 comma 1 del DPR 633/72 e art. 43 comma 1 del DPR 600/73 per i soggetti passivi che documentano le operazioni mediante e-fattura o corrispettivi telematici e che hanno altresì garantito la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro.

Le disposizioni attuative relative a tale agevolazione sono contenute nel DM 4 agosto 2016, il quale prevede anche che la mancata comunicazione dei requisiti in dichiarazione annuale comporta l'inefficacia della riduzione dei termini di accertamento.

REQUISITI PER FRUIRE DEL BENEFICIO

Quanto all'ambito soggettivo del beneficio, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono fruirne soltanto i soggetti che, oltre a garantire la tracciabilità di incassi e pagamenti, documentano le operazioni mediante fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio e/o memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Possono perciò accedere all'agevolazione anche i commercianti al minuto che trasmettono i dati dei corrispettivi o che, in alternativa, emettono fattura elettronica (immediata e differita).

Pertanto, i requisiti necessari per beneficiare della riduzione di due anni dei termini di accertamento per l'IVA e per i redditi di impresa o di lavoro autonomo, individuati dal DM 4 agosto 2016, sono i seguenti:

1. Necessità che tutti i pagamenti per operazioni di ammontare superiore a 500 euro siano eseguiti mediante gli strumenti individuati dal decreto medesimo (bonifico bancario o postale, carta di debito o di credito, gli assegni bancari circolari o postali con clausola di non trasferibilità).
2. Obbligo di trasmissione delle operazioni tramite e-fattura via SdI e/o memorizzazione e invio dei corrispettivi (si ricorda, peraltro, che l'emissione della fattura "immediata" o "differita" in alternativa all'invio dei corrispettivi è sempre ammissibile).
3. Indicazione dei presupposti per l'agevolazione nella dichiarazione dei redditi;

Si precisa che vi è l'inapplicabilità della riduzione dei termini di decadenza a redditi diversi da quelli d'impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi.

Per quanto concerne gli altri requisiti, sono esclusi dal beneficio coloro che non documentano le operazioni con e-fattura o corrispettivi telematici, quand'anche si tratti di soggetti esonerati dalle suddette forme di certificazione fiscale.

Ad esempio, restano esclusi coloro che hanno adottato il regime forfetario e che, per il 2023, non erano ancora tenuti a emettere fattura elettronica via SdI (per ricavi o compensi non superiori a 25.000 euro) e non se ne sono avvalsi su base volontaria.

Analogamente, i commercianti al minuto che sono esonerati dall'obbligo di invio dei corrispettivi (es. chi effettua vendite on line) non possono fruire della riduzione dei termini se non hanno provveduto alla memorizzazione e trasmissione dei dati in via facoltativa.

Non constano chiarimenti, invece, con riguardo alle modalità di documentazione delle operazioni attive con controparti non stabilite in Italia (per le quali non è obbligatoria la e-fattura ma soltanto l'esterometro).

Per quanto attiene l'obbligo dichiarativo si ricorda che occorre barrare la specifica casella presente nel modello (rigo RS136 per i modelli PF e SP, rigo RS269 per il modello SC), pena

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

la perdita di efficacia dell'agevolazione (art. 4 del DM 4 agosto 2016). Si ritiene, tuttavia, che la mancata indicazione nel modello REDDITI possa essere corretta mediante dichiarazione integrativa.

L'obbligo comunicativo, necessario per la riduzione dei termini di accertamento ex art. 3 del DLgs. 127/2015, resta dovuto nonostante sia stato invece soppresso – già con effetti dal 2023 – per beneficiare di un'analoga agevolazione volta a ridurre l'utilizzo del denaro contante, ossia quella prevista dall'art. 2 comma 36-vicies ter del DL 138/2011. Lo ha stabilito l'art. 15 del DLgs. 1/2024, nell'ottica di raggiungere l'obiettivo della delega fiscale (L. 111/2023) di “*semplificare la modulistica relativa all'adempimento degli obblighi dichiarativi*”.

METODI DI PAGAMENTO

Va ricordato che, ai fini del beneficio in parola, si considerano idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti i bonifici bancari o postali, le carte di debito o di credito, gli assegni bancari circolari o postali con clausola di non trasferibilità (art. 4 del DM 4 agosto 2016) ma sono stati ritenuti ammissibili anche ricevute bancarie e MAV (cfr. risposta a interpello n. 404/2022).

Anche un solo pagamento effettuato o ricevuto in contanti sopra il limite di 500 euro comporta l'inapplicabilità dell'agevolazione per l'anno di riferimento.

Si precisa, al riguardo, che l'importo di 500 euro deve considerarsi comprensivo di eventuali imposte e oneri, anche laddove non incidenti sulla base imponibile IVA dell'operazione (cfr. risposta interpello n. 331/2021).

Inoltre l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con riguardo ai servizi di mensa, che il pagamento del servizio eseguito mediante trattenuta mensile nella busta paga del dipendente può considerarsi “tracciato”, a condizione che la retribuzione sia corrisposta mediante uno dei mezzi di pagamento individuati dal DM 4 agosto 2016.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di fornire aggiornamenti sulle eventuali novità e i relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI